Condividi

Elezioni Politiche e Referendum

(Ufficio di Riferimento: D.G.IT. – Ufficio II)

Ai sensi della legge 459/2001 e del Regolamento di esecuzione DPR 104/2003 **i cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE votano nella circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per i referendum di cui agli artt. 75 e 138 della Costituzione**.

Nell'ambito della **Circoscrizione Estero** sono individuate le seguenti quattro ripartizioni:

- Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- America meridionale;
- America settentrionale e centrale;
- Africa, Asia, Oceania ed Antartide.

Il totale di parlamentari eletti nella circoscrizione estero è attualmente di 12 (8 Deputati e 4 Senatori).

CATEGORIE DI ELETTORI

1. Votano all'estero i **cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE e nelle liste elettorali**, che abbiano compiuto i **18 anni**.
2. Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa **opzione** valida per un'unica consultazione elettorale, **i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano TEMPORANEAMENTE, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale**, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27

trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale in Italia. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione.

STATI IN CUI NON È AMMESSO IL VOTO PER CORRISPONDENZA

Il voto si esprime esclusivamente **per corrispondenza** negli Stati in cui sussistono le condizioni per la sua organizzazione. Il comma 1-bis dell'articolo 20 della Legge 459/2001 dispone che infatti che non è ammesso il voto per corrispondenza negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonché negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla legge.

In tali Paesi, pertanto, i connazionali residenti e iscritti AIRE nonché coloro che vi sono temporaneamente presenti **potranno esercitare il proprio diritto di voto soltanto presso il Comune di iscrizione elettorale in Italia**. A differenza del caso di scelta volontaria per il voto in Italia (vedi sotto alla voce "Opzione per il voto in Italia"), per assicurare l'effettività del diritto ai **cittadini residenti e iscritti AIRE** in uno Stato in cui il voto per corrispondenza sia impossibile o gravemente pregiudizievole, la legge prevede una specifica provvidenza economica (il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio presentando la relativa documentazione al Consolato di competenza). Il rimborso NON è previsto per i connazionali che NON siano iscritti all'AIRE.

Rispetto a quanto sopra descritto, fanno eccezione, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 4-bis della L. 459/2001, i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero notificati ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche o consolari e gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, in considerazione della particolarità delle rispettive situazioni (che possono non consentire il rientro in Italia per l'esercizio del diritto di voto), nonché le persone con essi conviventi.

MODALITÀ DEL VOTO PER CORRISPONDENZA

Gli elettori residenti all'estero ricevono al proprio indirizzo di residenza estero, da parte dell'ufficio consolare di riferimento, il plico elettorale contenente la scheda / le schede e le istruzioni sulle modalità di voto.

L'elettore che non abbia ricevuto il plico elettorale **entro il 14 giorno antecedente** la data delle votazioni in Italia potrà contattare l'ufficio consolare di riferimento per verificare la propria posizione elettorale e richiedere il duplicato del plico (art. 12, comma 5, legge 459/2001).

L'Ufficio consolare è altresì autorizzato ad ammettere al voto all'estero per corrispondenza tutti i cittadini i cui nominativi siano stati per qualsiasi motivo **omessi dall'elenco elettori** predisposto dal Ministero dell'Interno, se dimostrano di essere iscritti all'AIRE o se l'iscrizione o l'aggiornamento siano stati chiesti entro il 31 dicembre dell'anno precedente. La richiesta di ammissione al voto deve pervenire al consolato entro l'11° giorno antecedente le votazioni in Italia ed è **subordinata al rilascio da parte del Comune italiano della dichiarazione di inesistenza di cause ostative al voto**.

Una volta espresso il voto, l'elettore rispedisce la scheda / le schede all'ufficio consolare utilizzando la busta preaffrancata contenuta nel plico.

Concluse le operazioni, le schede votate dagli italiani residenti all'estero **pervenute agli uffici consolari entro le ore 16,00 del giovedì antecedente la data delle votazioni in Italia** vengono trasmesse in Italia, dove ha luogo lo scrutinio a cura dell'Ufficio Centrale e degli uffici decentrati per la Circoscrizione Estero istituiti presso le Corti di Appello di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli.

OPZIONE PER IL VOTO IN ITALIA

L'elettore residente all'estero e iscritto all'AIRE che intenda esercitare il diritto di voto in Italia può presentare apposita **opzione** in tal senso inviando comunicazione scritta all'ufficio consolare di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura (art. 4, comma 1, legge 459/2001). In caso di **elezioni anticipate o di referendum** l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni (art. 4, comma 2,

N.B. Questi elettori NON hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, fatta eccezione delle agevolazioni di viaggio offerte per i tragitti sul territorio italiano.

NORMATIVA PRINCIPALE

- Legge 27 dicembre 2001, n. 459 – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all' estero
- Traduzioni:
  francese
  inglese
  portoghese
  spagnolo
  tedesco
- D.P.R 2 aprile 2003, n. 104 – Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.
- Decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24 (convertito in legge 27 febbraio 2008, n. 30) – Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008.
- Legge 6 maggio 2015, n. 52 (GURI n. 105 del 08.05.2015), recante "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati."
- Legge 3 novembre 2017, n. 165 (GURI n. 264 del 11.11.2017 S.G.), recante "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali"

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Recapiti e contatti

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Piazzale della Farnesina, 1 00135 Roma

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

ministero.affariesteri@cert.esteri.it

Tutti gli uffici

Rete Diplomatica

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)

Si informa che l'URP è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. L'accesso allo Sportello sarà possibile esclusivamente previo appuntamento da concordare via mail (urp@esteri.it) o per via telefonica. Il servizio continuerà ad essere garantito anche in modalità telefonica ed informatica.

Telefono
(+39) 06.3691.8899 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 15.30

Si segnala che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale non richiede mai il rilascio di dati personali o il versamento di somme di denaro per via telefonica.

Gli indirizzi di posta elettronica certificata

Modulo di richiesta informazioni

Faq

Farnesina app

mAPPamondo(IoS) (Android)

App Unità di Crisi RSS Feed

News Alert

Amministrazione Trasparente

Amministrazione trasparente

2024 Copyright Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo spettanti all'Italia

(Ufficio di Riferimento: D.G.IT. – Ufficio II)

Ai sensi del Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, possono votare all'estero per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo spettanti all'Italia:

– i cittadini italiani residenti in uno Stato membro dell'Unione europea e iscritti all'AIRE;
– i cittadini italiani e i familiari con essi conviventi che si trovano temporaneamente in un Paese membro dell'UE per motivi di studio o di lavoro, presentando alla rappresentanza diplomatico-consolare competente per il luogo di temporaneo domicilio una domanda indirizzata al Sindaco del Comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti. La richiesta deve essere presentata entro l'ottantesimo giorno antecedente l'ultimo giorno delle votazioni.

Il voto all'estero per i membri del PE spettanti all'Italia si esercita presso i seggi istituiti dagli uffici consolari. L'elettore riceve da parte del Ministero dell'Interno italiano all'indirizzo di residenza estero il certificato elettorale, con l'indicazione del seggio presso il quale potrà votare, nonché della data e dell'orario di apertura per le votazioni.

Qualora l'elettore non riceva il certificato elettorale entro il 5° giorno antecedente quello delle votazioni, potrà contattare l'ufficio consolare competente per verificare la propria posizione elettorale e richiedere il certificato sostitutivo per l'ammissione al voto.

L'elettore italiano residente all'estero in un Paese dell'UE, o temporaneamente ivi domiciliato per motivi di studio o lavoro (che

abbia presentato domanda di voto all'estero nei termini previsti), se rientra in Italia, può votare presso il proprio Comune di iscrizione elettorale: in tal caso deve farne esplicita richiesta, entro il giorno precedente quello della votazione, al Sindaco del suddetto Comune.

L'elettore italiano residente all'estero e iscritto all'AIRE può anche optare per il voto per i candidati ai seggi spettanti al Paese membro in cui risiede; in tal caso voterà presso i seggi istituiti dalle autorità del Paese membro di residenza estera.

Il doppio voto è vietato: se si vota a favore di un candidato per i seggi spettanti all'Italia non si potrà esprimere il voto anche per un candidato per i seggi spettanti al Paese membro UE di residenza e viceversa. Tale divieto si applica anche se l'elettore è in possesso di più cittadinanze di Paesi membri dell'Unione Europea: potrà esercitare il diritto di voto per i rappresentanti spettanti a uno solo degli Stati di cui è cittadino. Ovviamente, il doppio voto è penalmente sanzionato anche nel senso che chi vota per i rappresentanti spettanti all'Italia presso le sezioni elettorali istituite all'estero dagli uffici diplomatico-consolari NON potrà farlo anche presso le sezioni elettorali in Italia, e viceversa.

I cittadini italiani che sono permanentemente residenti in un Paese UE e iscritti all'AIRE e che non hanno optato per il voto a favore dei rappresentanti spettanti al Paese membro UE di residenza saranno ammessi al voto per i candidati per i seggi spettanti all'Italia senza necessità di presentare alcuna dichiarazione.

Cittadini italiani residente in un Paese non membro dell'Unione Europea

I cittadini italiani residenti nei Paesi NON membri dell'Unione Europea possono votare per i rappresentanti al Parlamento Europeo spettanti all'Italia presso il Comune di iscrizione elettorale in Italia. A tal fine, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, riceveranno dal predetto Comune una cartolina avviso.

Principali norme di riferimento:

- Legge 24 gennaio 1979, n. 18 – Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
- Decreto Legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 1994, n. 483 – Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo.
- Legge 27 aprile 2004, n. 78 – Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE del Consiglio.

- Legge 8 aprile 2004, n. 90 – Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004.
- Decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3 – Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie
- Decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 11 – Attuazione della direttiva 2013/1/UE recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
- Legge 22 aprile 2014, n. 65 – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014

Per la consultazione della normativa italiana vigente si suggerisce di visitare il sito www.normattiva.it.

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Recapiti e contatti

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Piazzale della Farnesina, 1 00135 Roma

Centralino
+39 - 06.36911

Indirizzo di posta elettronica istituzionale e certificata del MAECI
ministero.affariesteri@cert.esteri.it

Tutti gli uffici

Rete Diplomatica

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)

Si informa che l'URP è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. L'accesso allo Sportello sarà possibile esclusivamente previo appuntamento da concordare via mail (urp@esteri.it) o per via telefonica. Il

servizio continuerà ad essere garantito anche in modalità telefonica ed informatica.

Telefono
(+39) 06.3691.8899 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 15.30

Si segnala che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale non richiede mai il rilascio di dati personali o il versamento di somme di denaro per via telefonica.

Gli indirizzi di posta elettronica certificata

Modulo di richiesta informazioni

Faq

Farnesina app

mAPPamondo(IoS) (Android)

App Unità di Crisi RSS Feed

News Alert

Amministrazione Trasparente

Amministrazione trasparente

2024 Copyright Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale